



COMUNE DI BIOGGIO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL CENTRO GIOVANI COMUNALE

Il Municipio di Bioggio, richiamati gli art. 176 e seguenti e 192 LOC,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione e scopi

La presente Ordinanza disciplina gli scopi, l'utilizzazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro giovani comunale.

Esso persegue lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di trascorrere parte del tempo libero in modo vario, svolgendo attività educative, culturali e ricreative.

Art. 2

Utilizzatori

Il Centro giovanile comunale è destinato prioritariamente ai giovani di Bioggio nella fascia tra gli 11 ed i 18 anni d'età. Eccezionalmente il Municipio può mettere a disposizione il Centro per altre attività ed ev. altre fasce di popolazione.

Art. 3

Sede

Sede del Centro giovanile comunale sono i locali messi a disposizione dal Comune di Bioggio (Municipio).

Trasformazioni dei locali possono quindi avvenire solo con il preventivo consenso del Municipio ed in evidente ev. accordo con il proprietario dell'immobile.

Art. 4

Organismi

Il Centro giovanile comunale opera attraverso i seguenti organismi:

- 1) l'animatore/trice;
- 2) il Dicastero sanità e socialità per le attività giovanili;
- 3) il Municipio.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione di una commissione Consultiva.



COMUNE DI BIOGGIO

Art. 5

Municipio

Il Municipio risponde del funzionamento del Centro giovanile comunale.

Il Municipio mantiene regolari contatti con il Dicastero sanità e socialità e con l'animatore/trice, delle cui attività è supervisore.

Art. 6

L'animatore / Animatrice

L'animatore /trice

- è alle dipendenze del Municipio, al quale deve la sua completa collaborazione;
- è responsabile della conduzione pratica del Centro giovanile comunale in unione con il Dicastero sanità e socialità, con i quali mantiene stretti rapporti;
- opera affinché siano conseguiti gli scopi morali, sociali ed educativi alla base dell'istituzione del Centro giovanile comunale;
- suggerisce al Municipio soluzione a problemi interni, collettivi e/o individuali;
- propone, stimola e segue le attività dei giovani facendosi promotore/trice di iniziative educative, culturali e ricreative;
- consiglia ed aiuta i giovani nell'affrontare i loro problemi;
- è responsabile con l'ausilio del Dicastero della corretta gestione dei fondi assegnati ;
- può proporre attività particolarmente impegnative, solo previo ottenimento del credito da parte del Municipio;
- è tenuto/a ad elaborare un programma orientativo di massima sulle attività che intende organizzare nell'ambito del funzionamento del Centro giovanile comunale. Di tali attività informerà gli altri organismi mediante una relazione annuale.

Art. 7

Orari d'apertura

Gli orari d'apertura vengono stabiliti dal Municipio, su preavviso del Dicastero, in collaborazione con l'animatore/trice.

Art. 8

Norme di funzionamento

Per il buon funzionamento del Centro giovanile comunale valgono le seguenti disposizioni:

- ogni partecipante è responsabile dell'ordine e della pulizia del Centro giovanile comunale;
- ogni partecipante deve comportarsi in modo educato e civile rispettando gli altri utilizzatori e l'animatore/trice;
- nei locali e negli spazi adiacenti al Centro giovanile comunale sono vietati la vendita di tabacchi ed il consumo di bevande alcoliche e/o di sostanze stupefacenti ed è vietato il possesso d'armi di ogni genere;



COMUNE DI BIOGGIO

- nei locali del Centro giovanile comunale è vietato fumare ed il gioco d'azzardo;
- la frequenza del Centro giovanile non deve arrecare disturbi alla quiete pubblica;
- il numero massimo di frequentatori del Centro giovanile comunale è fissato a d un massimo di 30. In casi particolari (fese o manifestazioni di un certo richiamo) è possibile aumentare il numero rispettando le norme di sicurezza, previa autorizzazione del Municipio.

Provvedimenti

Art. 9

In caso di inosservanza delle norme della presente Ordinanza possono essere presi i seguenti provvedimenti:
dell'animatore/trice:

- l'allontanamento temporaneo del/la giovane;

dal Municipio:

- l'ammonimento scritto;
- l'espulsione definitiva del/la giovane dal Centro giovanile comunale;
- la chiusura temporanea del Centro giovanile comunale;
- la chiusura definitiva del Centro giovanile comunale.

Entrata in vigore

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art, 208 LOC.

Per il Municipio

Il sindaco:

Il segretario:

Ing. Paolo Colombo

Massimo Perlasca

Risoluzione municipale No. 422/06 del 27 marzo 2006.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 6.4.06 al 20.04.06